

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2014, n. 33-69

L. 157/1992. L. 248/2005. D.G.R. n. 84-3804 del 27.4.2012. Approvazione dei piani di prelievo selettivo degli ungulati in alcune A.A.T.V., per la stagione venatoria 2014/2015. D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i. ("Linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina"). Modifiche.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.;

visto l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai sensi del quale "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA) possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157";

visti i commi 2 e 3 dell'articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012);

vista la D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i. con la quale sono state approvate le linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina nella Regione Piemonte, integrate con le "Linee guida per la gestione ed il prelievo del cinghiale", approvate con D.G.R. n. 17-5754 del 6.05.2013 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 31-7448 del 15.4.2014 con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2014/2015 e le relative istruzioni operative, ivi compresi i periodi per il prelievo selettivo degli ungulati, in ordine ai quali l'ISPRA, nell'esprimere il proprio parere, non ha formulato osservazioni in merito;

vista la D.G.R. n. 26-5823 del 21.5.2013 e s.m.i. con la quale sono stati approvati gli OGUR relativi alle aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) per il quinquennio 2013/2017;

esaminate le risultanze dei censimenti e le proposte con le quali i concessionari delle AATV "Burcano" e "Lenta 1" hanno chiesto l'autorizzazione al prelievo selettivo nel territorio di competenza, rispettivamente delle specie capriolo e cinghiale come segue:

- A.A.T.V. "Burcano": specie capriolo: CI 0: 2 capi; MM I – III: 2 capi; FF I – III: 2 capi;

periodo di prelievo MM: 5/7 – 14/7 e 16/8 – 29/9;

FF/CI 0: 1/1/2015 – 15/3/2015;

- A.A.T.V. "Lenta 1": specie cinghiale: adulti: 12 capi; giovani: 18 capi;

periodo di prelievo S, R, MM: 6/7 – 29/9;

TUTTE: 1/1/2015 – 31/1/2015;

valutata la rispondenza delle richieste con le disposizioni delle Linee guida e degli O.G.U.R. per il prelievo selettivo degli ungulati;

preso atto che nell'analizzare le proposte di piano di prelievo selettivo per la stagione venatoria 2014/2015 si è tenuto conto dei risultati dei censimenti, dei piani di prelievo e degli abbattimenti degli anni precedenti, dei risultati dei censimenti effettuati nell'anno in corso e degli obiettivi gestionali;

ritenuto che per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi dalla direzione dell'A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento e a recupero avvenuto dovrà essere apposto un contrassegno; i contrassegni verranno messi a disposizione dalla Regione;

ritenuto, pertanto, di approvare il piano di prelievo selettivo del capriolo, all'interno dell'A.A.T.V. "Burcano", e del cinghiale, all'interno dell'A.A.T.V. "Lenta 1";

vista, inoltre, la DGR n. 94-3804 del 27.04.2012 e s.m.i. con la quale sono state approvate le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina";

rilevato che al punto 2.1.2. - Modalità di esecuzione dei censimenti primaverili annuali dell'Allegato 3 le citate Linee guida prevedono che *"nella scelta delle aree campione va evitata una eccessiva frammentazione delle superfici da controllare; per la stima di attendibili valori di densità è opportuna l'individuazione all'interno di ciascun CA di una superficie oggetto di indagine di estensione pari ad almeno 1.000 ha per ciascuna specie.*

(omissis)

Gli altri istituti gestionali, stante la loro minore estensione, potranno ottenere deroghe ai limiti minimi (omissis) previa motivata richiesta";

viste le segnalazioni provenienti dall'Ente Produttori Selvaggina (EPS) – Sezione regionale del Piemonte, associazione venatoria riconosciuta dall'art. 34, comma 5 della legge 157/1992, e dai concessionari di alcune aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) in ordine alle modalità di censimento, propedeutiche all'approvazione del piano di prelievo numerico delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina, che risulterebbero non coerenti con le dimensioni e le finalità proprie di tali istituti di gestione privata della caccia e pertanto di difficile applicazione;

considerato in particolare che, ai sensi della l. 157/1992 e dei "Criteri in ordine all'istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico-venatoria (Art. 20, l.r. 4 settembre 1996, n. 70 e s.m.i.)" approvati con D.G.R. n. 15-11925 del 8.3.2004 e s.m.i., le A.F.V.:

- sono istituite per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, in particolare per la conservazione ed il ripristino degli ambienti naturali e per la tutela e l'incremento della fauna selvatica, e non perseguono fini di lucro;

- sono situate in territori che, per caratteristiche geomorfologiche, ambientali e vocazionali, rivestono notevole interesse faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina ed appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica omeoterma;

- devono provvedere alla gestione dei territori e all'esercizio dell'attività venatoria secondo specifici programmi di conservazione, di ripristino, di miglioramento dell'ambiente naturale, che assicurino la difesa, l'insediamento, la riproduzione e l'incremento delle popolazioni naturali di fauna selvatica ed in particolare l'equilibrio delle specie maggiormente corrispondenti alla vocazionalità dei territori stessi, tenuto conto delle caratteristiche gestionali di tali aziende, nelle quali la pressione

venatoria è contenuta rispetto a quella rilevabile nel territorio destinato alla caccia programmata, mentre più penetranti e continuativi sono i controlli essendo, il cacciatore autorizzato, sempre accompagnato da un incaricato dell'azienda;

ritenuto pertanto che nelle A.F.V. l'esigenze che presiedono alle attività di censimento possono essere soddisfatte con l'individuazione di aree campione di dimensioni minori, da definire in relazione alla superficie complessiva dell'azienda;

considerato, al riguardo, che le richiamate disposizioni prevedono l'individuazione di un'area oggetto di indagine dell'estensione di 1000 ha, che corrisponde mediamente al 3% dell'estensione complessiva di ciascun C.A.; l'adozione di un criterio proporzionale anche per le A.F.V. dovrebbe comportare l'individuazione per ciascuna azienda di un'area di ricognizione di estensione non inferiore al 10% della superficie venabile o, in alternativa, non inferiore al 15% della superficie utile alla specie;

ritenuto, quanto sopra considerato, di sostituire il citato punto 2.1.2. - Modalità di esecuzione dei censimenti primaverili annuali dell'Allegato 3 delle "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici", approvate con DGR n. 94-3804 del 27.04.2012 e s.m.i. , come segue:

“Nella scelta delle aree campione va evitata una eccessiva frammentazione delle superfici da controllare; per la stima di attendibili valori di densità è opportuna l'individuazione all'interno di ciascun CA di una superficie oggetto di indagine di estensione pari ad almeno 1.000 ha per ciascuna specie.

(omissis)

Gli altri istituti gestionali, stante la loro minore estensione, dovranno effettuare i suddetti censimenti sul 10% della superficie venabile dell'AFV o, in alternativa, sul 15% della Superficie Utile alla Specie”;

ravvisata l'opportunità di disciplinare anche taluni aspetti che presentano incertezze interpretative o contrasti con il quadro normativo e regolamentare e rilevata, altresì, la necessità di semplificare gli adempimenti e carico degli organismi di gestione interessati;

considerato, in particolare, che il punto 1.1., lett. n) del Calendario venatorio per la stagione 2014/2015, approvato con DGR n. 31-7448 del 15/4/2014, prevede che pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, lepre bianca siano cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale;

tenuto pertanto conto che la limitazione di dieci giornate per il prelievo delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina, di cui al punto B.3.1 dell'allegato 4 delle “Linee guida”, risulta in contrasto con la normativa vigente nonché con quanto previsto dal sopra citato calendario venatorio regionale sul quale l'ISPRA si è espresso favorevolmente;

considerato, inoltre, che il prelievo in questione si conclude comunque al raggiungimento del numero massimo di capi prelevabili previsto dal corrispondente piano numerico, cioè indipendentemente dalla durata del relativo periodo;

ritenuto, ciò stante, di sostituire il punto B.3.1. dell'Allegato 4 delle predette “Linee guida”, con il seguente:

“1. Il Comitato di gestione ha la facoltà di precludere determinate porzioni di territorio al prelievo di una o più specie, qualora si individuino zone che presentino, per caratteristiche orografiche e vegetazionali, un’elevata vocazionalità per tali specie, ovvero zone con una facile accessibilità ad un alto numero di cacciatori (bassa quota e/o strade carrozzabili), o zone con particolari criticità per le singole specie”;

ritenuto, inoltre, di sostituire i punti B.3.4. e B.3.5 dell’Allegato 4 con i seguenti:

“4. Il Comitato di gestione a conclusione del piano di abbattimento è tenuto a trasmettere, entro il 31 gennaio della stagione di riferimento, i dati desunti dalle schede di rilevamento dati su supporto informatizzato (software banca dati faunistica).

5. Il Comitato di gestione è altresì tenuto a trasmettere, entro il 31 gennaio della stagione di riferimento, i dati relativi alla pressione venatoria desunta dagli appositi tagliandi, secondo lo schema appositamente predisposto (allegato 5)”;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni riportate in premessa:

- di approvare i piani di prelievo selettivo degli ungulati sotto riportati:

- A.A.T.V. “Burcano”: specie capriolo: CI 0: 2 capi; MM I – III: 2 capi; FF I – III: 2 capi;

periodo di prelievo MM: 5/7 -14/7 e 16/8 – 29/9;

FF/CI 0: 1/1/2015 – 15/3/2015;

- A.A.T.V “Lenta 1”: specie cinghiale: adulti: 12 capi; giovani: 18 capi;

periodo di prelievo S, R, MM: 6/7 – 29/9;

TUTTE: 1/1/2015 – 31/1/2015.

Per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi dalla direzione dell’A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento e a recupero avvenuto della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno; i contrassegni verranno messi a disposizione dalla Regione.

- di modificare le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina", approvate con DGR n. 94-3804 del 27.04.2012 e s.m.i., come segue:

a) il punto 2.1.2. - Modalità di esecuzione dei censimenti primaverili annuali dell’Allegato 3 è sostituito dal seguente:

“Nella scelta delle aree campione va evitata una eccessiva frammentazione delle superfici da controllare; per la stima di attendibili valori di densità è opportuna l’individuazione all’interno di ciascun CA di una superficie oggetto di indagine di estensione pari ad almeno 1.000 ha per ciascuna specie.

(omissis)

Gli altri istituti gestionali, stante la loro minore estensione, dovranno effettuare i suddetti censimenti sul 10% della superficie venabile dell’AFV o, in alternativa, sul 15% della Superficie Utile alla Specie”.

b) di sostituire il punto B.3.1. dell’Allegato 4 delle “Linee guida”, con il seguente:

“1. Il Comitato di gestione ha la facoltà di precludere determinate porzioni di territorio al prelievo di una o più specie, qualora si individuino zone che presentino, per caratteristiche orografiche e vegetazionali, un’elevata vocazionalità per tali specie, ovvero zone con una facile accessibilità ad

un alto numero di cacciatori (bassa quota e/o strade carrozzabili), o zone con particolari criticità per le singole specie.”

c) di sostituire i punti B.3.4. e B.3.5 dell'Allegato 4 delle “Linee guida” con i seguenti:

“4. Il Comitato di gestione a conclusione del piano di abbattimento è tenuto a trasmettere, entro il 31 gennaio della stagione di riferimento, i dati desunti dalle schede di rilevamento dati su supporto informatizzato (software banca dati faunistica).

5. Il Comitato di gestione è altresì tenuto a trasmettere, entro il 31 gennaio della stagione di riferimento, i dati relativi alla pressione venatoria desunta dagli appositi tagliandi, secondo lo schema appositamente predisposto (allegato 5)”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)